



n. 10/2026 registro Ordinanze

OGGETTO: Divieto di utilizzo bombolette schiumogene e lancio di uova in occasione del carnevale.

IL SINDACO

Rilevato che si è affermato il malcostume in occasione delle manifestazioni carnevalesche, di effettuare lanci di uova e di utilizzare bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene, le quali arrecano fastidio alle persone e danneggiamento ai beni oltre che risultano potenzialmente pericolose in quanto contenenti gas facilmente infiammabili.

Considerata la necessità di evitare che vengano imbrattati monumenti, vetrine, esercizi commerciali ed in genere locali pubblici o aperti al pubblico, ma anche proprietà private.

Valutata inoltre l'opportunità di evitare che vengano imbrattati i carri allegorici, le mascherate ed i gruppi folkloristici che partecipano alle manifestazioni carnevalesche.

Riscontrata pertanto l'opportunità di vietare l'uso nel territorio comunale delle predette bombolette spray, nonché il lancio di uova nelle prossime manifestazioni carnevalesche e particolarmente nella giornata di sabato 21/02/2026, ad esclusione delle stelle filanti di tipo spray.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.

Visto lo Statuto Comunale:

ORDINA

su tutto il territorio comunale è fatto **DIVIETO DI UTILIZZARE BOMBOLETTE SPRAY CONTENENTI SOSTANZE SCHIUMOGENE E SIMILI** con la sola esclusione delle stelle filanti o coriandoli in bomboletta spray, nonché **DIVIETO DEL LANCIO DI UOVA** in occasione delle prossime manifestazioni carnevalesche e principalmente nella giornata di sabato 21/02/2026, in particolare nei confronti dei carri allegorici e delle mascherate, dei monumenti storici e delle vetrine degli esercizi commerciali.

In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00 ai sensi del vigente *“regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni di legge ed alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali”*, **fatta salva** in ogni caso, qualora l'illecito configuri ipotesi di reato, **la segnalazione dell'autore o degli autori alla competente Autorità Giudiziaria.**

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza;

Dispone l'invio di copia della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Castano Primo, all'Oratorio Maschile Centro Paolo VI, all'Ente Morale Scuola Materna, ai Dirigenti Scolastici degli Istituti presenti in città, ed alle associazioni di categoria dei commercianti, affinché svolgano opera di sensibilizzazione in ordine al contenuto della presente disposizione.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Castano Primo, 13/02/2026

Il Sindaco
Roberto Colombo